



COMUNE DI TRAVO

Provincia di Piacenza

Piazza Trento n° 21 - C.A.P. 29020

Tel. 0523/950121 e-mail: comune.travo@sintranet.it

PEC: comune.travo@sintranet.legalmail.it

Ordinanza n. 1289/2009

Oggetto: Ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni nel Comune di Travo.

IL SINDACO

Premesso che con D.P.R. 10/9/1990, n° 285 è stato emanato il vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria;

Dato atto che gli artt. 82, 85 e 86 del citato D.P.R. 10/09/1990, n° 285 attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazione ed estumulazione;

Visto l'art. 79 del citato D.P.R. 10/09/1990, n° 285 concernente la cremazione;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 5/2/1997, n° 22 e successive modifiche, nonché il D.P.R. 15 luglio 2003, n° 254;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa, nonché la circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31/7/1998;

Vista la risoluzione del Ministero della Salute di p.n. 400. VIII/9Q/3886 del 30/10/2003;

Richiamati gli artt. 1, 3, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 74 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 69 del 26/11/1996;

Visto l'art. 12 della L.R. Emilia Romagna n° 19 del 29/07/2004, recante norme in materia funeraria e di Polizia Mortuaria;

Richiamata la propria ordinanza n° 1079 del 10/01/2005 recante disposizioni sul periodo consentito per le esumazioni e le estumulazioni;

Dato atto che con Deliberazione n° 687 del 22/05/2006 la Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna ha approvato il Regolamento Regionale n° 4 del 23/05/2006 in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione;

Ritenuto necessario regolare le operazioni cimiteriali, recependo anche tale normativa regionale, disciplinando in un unico provvedimento la materia secondo quanto di seguito enunciato;

Acquisito, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285, il parere favorevole dell'A.U.S.L. di Piacenza in data 19/10/2009 Prot. n° 5633 del 03/11/2009;

Visto l'art. 50, 4° comma del Decreto Legislativo n° 267 del 18/8/2000;

Visto altresì l'articolo 22 del vigente Statuto comunale;

DISPONE

Che nel Comune di Travo, a far tempo dalla data della presente ordinanza, le operazioni cimiteriali siano regolate come segue:

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1) Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in 10 anni e la estumulazione eseguita d'ufficio alla scadenza della concessione a tempo o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Sono straordinarie le esumazioni ed estumulazioni effettuate anticipatamente rispetto a tali date.

Vengono abrogate norme anteriori e in contrasto con la presente ordinanza.

2) Entro il 30 settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi cimiteriali provvede alla formazione di elenchi distinti per cimitero, con l'indicazione dei campi e delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e delle sepolture in concessione a privati per le quali si opererà l'estumulazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e di estumulazione ordinaria è stabilito dal Responsabile dei Servizi cimiteriali. Tale data verrà portata a conoscenza della cittadinanza con forme adeguate di pubblicità nei cimiteri interessati e, ove possibile, con comunicazione individuale da inviare, se possibile, ad almeno uno dei familiari del defunto.

I suddetti servizi devono ritenersi dispensati da tale obbligo solo dopo avere esaurito e documentato, con esito negativo, le possibili ricerche di familiari viventi attraverso gli archivi anagrafici dei Comuni competenti.

3) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con sospensione nei mesi di giugno, luglio, agosto e nelle due settimane a cavallo delle festività dei defunti, salvo casi di comprovata urgenza e necessità.

4) Entro il 30 settembre di ogni anno i Servizi cimiteriali curano la redazione delle scadenze delle concessioni dell'anno successivo. Periodicamente vengono fornite informazioni alla cittadinanza sulla scadenza delle concessioni, sulle procedure per il rinnovo e la destinazione ordinaria di ossa e resti mortali.

5) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale comunale coordinato dal necroforo (o, in sua assenza, da un capo squadra), secondo la programmazione del Servizio cimiteriale.

Il compito del necroforo (o, in sua assenza, del capo squadra) è stabilire:

a) se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta delle ossa;

b) se si tratta di resti mortali non scheletrizzati.

Le ossa che si rinvencono devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che gli aventi diritto abbiano fatto domanda di cremazione ovvero di raccogliere per deporle in cellette ossario, loculi o tombe avute in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetta di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del D.P.R. n° 285/90.

Per le ossa contenute in ossario comune è il sindaco a disporre per la cremazione.

6) La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario appositamente individuato dalla A.U.S.L. è chiesta dal personale cimiteriale comunale laddove siano presenti situazioni peculiari per le quali il personale stesso addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria Locale.

TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI

7) Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 254/03.

8) Salvo che gli aventi titolo non ne richiedano la tumulazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;

b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dei resti mortali dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e morte (se conosciuti) del defunto esumato.

Il tempo di reinumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, così come indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

9) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

a) permanere nello stesso tumulo e possono essere addizionati di sostanze biodegradanti, con integrazione di soluzione acquosa; la esumazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'aggiunta di dette sostanze;

b) essere trasferiti in altro tumulo;

c) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla controcassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa; qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse invece la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura igienico-sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno); possono essere addizionati di sostanze biodegradanti con integrazione di soluzione acquosa; il terreno di inumazione può essere integrato con sostanze biodegradanti; la esumazione successiva è stabilita decorsi non meno di 5 anni.

d) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

Qualora nei casi sopraindicati si debbano trasportare fuori dal cimitero resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di resti deve essere racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica, da togliere prima della successiva operazione cimiteriale di inumazione o cremazione. Sull'esterno del contenitore dei resti mortali dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e morte (se conosciuti) del defunto esumato.

10) Il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione) è così regolato:

- per le sepolture in campo di inumazione: scaduto il termine dell'inumazione, se il privato non provvede entro il giorno precedente a quello fissato per l'esumazione ad indicare altra sistemazione dei resti dandone comunicazione scritta ai Servizi Cimiteriali, questi dispongono la raccolta dei resti della salma e la loro sistemazione in ossario comune ovvero dispongono la reinumazione ovvero la cremazione del resto mortale ed il collocamento delle relative ceneri in cinerario comune;

-per le tumulazioni in concessione a privati, il concessionario deve comunicare per iscritto, entro la data di scadenza, se intende rinnovare la concessione o destinare la salma o i resti mortali o le ceneri ad altra sepoltura privata. Qualora non provveda a fornire indicazioni nel suddetto termine, i Servizi Cimiteriali, decorsi oltre 60 giorni dalla scadenza, dispongono la raccolta dei resti e la loro sistemazione in ossario comune; se la salma non risulti mineralizzata ne dispongono l'inumazione ovvero la cremazione.

11) Il tempo di inumazione per le salme o i resti derivanti da esumazione straordinaria viene stabilito in 10 anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del D.P.R. 285/1990.

12) in considerazione della previsione di cui all'art. 2, comma 14, 2° cpv. del Regolamento Regionale in materia di Piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, che contempla espressamente la possibilità di tumulazione in un loculo, insieme al feretro ivi destinato ed a cassette per ossa e urne cinerarie anche di contenitori di resti mortali non scheletrizzati in relazione alla capienza della sepoltura, è pure ammessa la tumulazione del resto mortale non scheletrizzato, nel medesimo o in altro tumulo.

In tal caso il resto mortale, siano o meno presenti parti molli, dovrà essere trasferito, con l'osservanza delle cautele atte a prevenire eventuali rischi di natura igienico-sanitaria, dal feretro ad idoneo contenitore destinato ad accogliere il resto mortale. Si ritiene idoneo il contenitore qualora sia di misura sufficiente a contenere il resto mortale e presenti caratteristiche di impermeabilità e di resistenza atte a prevenire il verificarsi di possibili inconvenienti igienico sanitari.

Nel caso di cui al presente punto viene prescritta l'addizione al resto di sostanze biodegradanti, con integrazione di soluzione acquosa.

13) Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali o al personale dell'Ufficio cimiteri da lui delegato la predisposizione delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI MORTALI, RESTI OSSEI O DI URNE CINERARIE

14) Gli aventi titolo (coniuge o parente in linea retta del defunto), previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, possono deporre, le ossa e le ceneri del defunto per il quale è stata effettuata l'esumazione o l'estumulazione, oltretutto in cellette libere o già occupate, anche in un tumulo, sia o meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto, ferma restando la durata della concessione. Nel tumulo, in relazione alla capienza, è pure permessa, con le modalità sopradescritte, la collocazione di contenitori di resti mortali non scheletrizzati.

15) Per entrambe le possibilità di estensione (tumulazione in celletta o in un tumulo) tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione della istanza di esumazione o estumulazione e deve esserne autorizzata la loro esecuzione.

16) L'istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di urna cineraria e di contenitori di resti mortali è presentata dall'avente titolo che comprovi tale sua qualità mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa al responsabile dei Servizi Cimiteriali ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000.

17) Le operazioni materiali per la verifica della sufficiente capienza della celletta o del tumulo in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

La regolamentazione sopra individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano nonché dagli ordini interni del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

La presente ordinanza abroga l'ordinanza n° 1079 del 10/01/2005.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione per 60 giorni consecutivi;
Al Settore Servizi Demografici-Ufficio di Stato Civile del Comune di Travo per quanto di competenza;
Alle Imprese di onoranze funebri operanti sul territorio Comunale per il tramite del suddetto Ufficio;
All'Azienda A.S.L. di Piacenza.

Travo, 03/11/2009



IL SINDACO
(Albasi Lodovico)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Albasi Lodovico".